



Comune di Rimini



Direzione Polizia Municipale U.O.  
Comando  
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via Euterpe 12 47923 Rimini  
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123  
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. n. 166465

Rimini, 11.09.2014

Reg. 36033/14

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

## IL DIRIGENTE

**VISTA** l'Ordinanza del Questore di Rimini del 09/09/2014 Cat. A4/14-Gab., pervenuta via e-mail in data 10/09/2014, indicante la necessità per motivi di ordine e sicurezza pubblica di provvedere al transennamento ed alla chiusura totale al traffico veicolare della zona circostante lo Stadio R. Neri di Rimini durante lo svolgimento degli incontri di calcio dell'AC RIMINI 1912, valevoli per il campionato nazionale di serie D 2014/2015, girone D, nelle giornate e con le squadre di volta in volta indicate nel calendario allegato al presente provvedimento, che ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante;

**DATO ATTO** che il transennamento dell'area circostante lo Stadio R. Neri di Rimini dovrà avvenire un'ora e mezza prima dell'inizio di ogni incontro e dovrà permanere fino alle tre ore e mezza successive calcolate sempre dall'orario d'inizio di ogni incontro, con posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta con un anticipo di 15 minuti rispetto all'orario di posizionamento del transennamento;

**RITENUTO OPPORTUNO**, in caso di variazione delle modalità di svolgimento degli incontri già previsti nel calendario allegato al presente provvedimento, autorizzare il posizionamento della segnaletica di cui al precedente capoverso, con le medesime modalità temporali, previa comunicazione scritta da parte della Società sportiva e/o della Questura di Rimini, da inviarsi allo scrivente Ufficio ed alla Società Anthea in tempo utile per consentire il regolare posizionamento della segnaletica ed in ogni caso con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla nuova data di svolgimento dell'incontro;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di disporre il posizionamento di adeguata segnaletica stradale in attuazione a quanto disposto dall'ordinanza sopra menzionata;

**VISTA** la Deliberazione di C.C. n. 203 del 16/12/99 istitutiva del Servizio Pubblico Globale di Gestione del Territorio ed approvazione del relativo Regolamento;

**VISTA** la Deliberazione di C.C. n. 51 del 06/05/2010 avente ad oggetto "Conferma dell'affidamento in house ad Anthea S.r.l. di alcuni servizi strumentali già gestiti ed affidamento di nuovi servizi strumentali, con relativi atti conseguenti";

**VISTO** l'accordo quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Rimini e la Società Anthea S.r.l. per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, di quello stradale e del territorio comunale compresi i servizi accessori e/o collegati strutturalmente, sottoscritto in data 30/06/2010, assunto al protocollo n. 109426 del 09/07/2010;

**VISTI** il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285- "Nuovo Codice della Strada" ed il D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche e integrazioni;

**RICHIAMATO** quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;

**CON I POTERI** conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - "Nuovo Codice della Strada";

## ORDINA



per i motivi esposti in narrativa, nelle giornate di svolgimento degli incontri di calcio presso lo stadio R. Neri in cui partecipa la squadra dell'AC RIMINI 1912, indicate nel calendario allegato al presente provvedimento, nonché dalla posa in opera della necessaria segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) – Con decorrenza da un'ora e mezza prima dell'inizio di ogni incontro di calcio in cui partecipa la squadra dell'AC RIMINI 1912 e termine decorso tre ore e mezza dall'orario d'inizio dell'incontro, **CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELL'AREA RICOMPRESA ENTRO IL PERIMETRO FORMATO DALLE SEGUENTI VIE:**

- SONNINO/MAMIANI/MACCHIAVELLI, escluse;
- LAGOMAGGIO, compresa;
- BALILLA, esclusa;
- SARTONI, esclusa;

**TRANSENNATURA delle sotto indicate intersezioni stradali:**

- intersezioni Lagomaggio/Mamiani - Lagomaggio/Balilla;
- intersezione Pellico/Sonnino/Mamiani;
- intersezione IX Febbraio/Macchiavelli;
- intersezione Gioberti/Balilla;
- intersezioni A. Da Brescia/Sartoni;
- tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Sonnino ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio - 1<sup>a</sup> parallela a monte di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Sonnino, lato AN;
- tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Mamiani ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio - 1<sup>a</sup> parallela a mare di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Mamiani, lato AN;
- separazione di Via Lagomaggio con il parcheggio della Nuova Questura.

La transennatura di cui sopra dovrà essere corredata da segnali di:

- “DIVIETO DI TRANSITO” “eccetto mezzi di polizia, di soccorso e residenti”;

La transennatura posta in corrispondenza dell'intersezione Vie Pellico/Sonnino/Mamiani dovrà essere inoltre corredata dalla segnaletica di:

- “DIVIETO DI TRANSITO” “eccetto mezzi di polizia, soccorso, residenti, disabili, mezzi lega calcio, dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale e stampa accreditata”.

- “DIVIETO DI SOSTA – \_\_\_\_/\_\_\_\_ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere: come inizio di 15 minuti antecedente all'orario di chiusura totale temporanea e come termine lo stesso dell'orario di fine della chiusura totale temporanea) - zona rimozione” con pannello aggiuntivo indicante “su tutta l'area per motivi di ordine e sicurezza pubblica”: da porre su tutte le vie ricomprese all'interno del perimetro formato dalle vie indicate al punto 1) del presente provvedimento;

- “DIVIETO DI SOSTA – \_\_\_\_/\_\_\_\_ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere: come inizio di 15 minuti antecedente all'orario di chiusura totale temporanea e come termine lo stesso dell'orario di fine della chiusura totale temporanea) - zona rimozione” con pannello aggiuntivo indicante “per motivi di ordine e sicurezza pubblica” “eccetto mezzi della stampa accreditata e/o autorizzati e disabili” da porre sul Piazzale del Popolo;

- “DIVIETO DI SOSTA – \_\_\_\_/\_\_\_\_ (è fatto obbligo alla Società Anthea S.r.l. di indicare l'orario, che dovrà essere: come inizio di 15 minuti antecedente all'orario di chiusura totale temporanea e come termine lo stesso dell'orario di fine della chiusura totale temporanea) - zona rimozione” con pannello aggiuntivo indicante “su tutta l'area parcheggio” da porre in Via Sartoni all'ingresso dell'area parcheggio antistante la piscina comunale, area utilizzata per l'accesso da parte della tifoseria ospite.

**POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”:** da porre sulle Vie poste in prossimità di tutte le aree precluse alla circolazione, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e dei tratti interdetti alla circolazione.



**2) E' AUTORIZZATA la SOSTA in P.le Del Popolo dei veicoli della stampa accreditata, dei disabili, dei mezzi della lega calcio, dei dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale.**

**3)** In caso di variazione delle modalità di svolgimento degli incontri già previsti nel calendario allegato al presente provvedimento, è autorizzato il posizionamento della segnaletica indicata ai punti 1 e 2) del presente atto, con le medesime modalità temporali in premessa indicate, previa comunicazione scritta da parte della Società sportiva e/o della Questura di Rimini, da inviare, in tempo utile per consentire il regolare posizionamento della segnaletica stradale temporanea ed in ogni caso con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla nuova data di svolgimento dell'incontro, all'Ufficio Autorizzazioni e N.O. della P.M. (fax 0541/704123—e-mail: [ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it](mailto:ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it) – [polizia.municipale@pec.comune.rimini.it](mailto:polizia.municipale@pec.comune.rimini.it)), alla Società Anthea S.r.l. (fax 0541 – 753302) ed all'Ufficio Servizi della P.M. (fax 0541-704138).

## **PRESCRIZIONI**

**I segnali di “DIVIETO DI SOSTA zona rimozione”, dovranno inoltre essere posizionati anche su piantane, con obbligo di comunicare alla Centrale Radio Operativa di P.M. (Tel. 0541/704149-22666), l'avvenuta installazione degli stessi. Sopra ogni segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato pannello aggiuntivo con estremi dell'ordinanza, numero di protocollo, nonché il giorno di validità, comprensivo dell'orario.**

**All'interno dell'area preclusa alla circolazione, nel periodo di validità del presente atto, non dovrà essere presente segnaletica di tipo mobile (piantane). La segnaletica di “divieto di transito” e “divieto di sosta” dovrà essere posizionata sulle transenne utilizzate per lo sbarramento stradale. La segnaletica indicante “divieto di sosta” posizionata su piantane, al momento in cui verrà attuata la transennatura e la chiusura totale al traffico delle aree sopraindicate, dovrà essere rimossa.**

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e dovranno essere posizionati in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 30.04.1992 n.285- “Nuovo Codice della Strada

La Società Anthea S.r.l. dovrà provvedere:

- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente ordinanza;
- al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite dal presente atto.

L'inosservanza da parte della Società Anthea S.r.l. di quanto disposto al precedente capoverso configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

L'inosservanza da parte della Società Sportiva AC Rimini 1912 di quanto disposto al punto 3) del presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall'art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la presente ordinanza.

Il Responsabile U.O. Comando  
Isp. Capo PACI Roberto

